REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 872 del 2012, proposto da:

Giancarlo De Salvo, rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Bersano, con domicilio eletto presso l'avv.to Massimo Bersano in Torino, via Barbaro, 21;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del provvedimento n. 2427 del 30/04/2012 del ministero dell'interno dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, comunicato al sig. Giancarlo De salvo con lettera raccomandata del 06/06/2012, con il quale è stata disposta la cessazione del rapporto di lavoro dello stesso sig. Giancarlo De salvo a decorrere dal 20/10/2011, nonchè di ogni altro atto presupposto o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha adito l'intestato Tar e impugnato il provvedimento in data 30 aprile 2012, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto la sua cessazione dal rapporto di lavoro.

Contesta parte ricorrente che la decadenza sia stata comminata in relazione alla mancata presentazione ad una visita medica di cui, a detta del ricorrente medesimo, egli non avrebbe avuto tempestiva informazione.

Alla camera di consiglio del 4.10.2012 l'istanza cautelare veniva accolta in mancanza di prova documentale di ricezione della convocazione per la visita medica del 4.10.2012; con ordinanza n. 44/2013 del Consiglio di Stato il provvedimento di prime cure veniva riformato.

Ritiene il collegio, ad un più approfondito esame del merito, di condivide l'impostazione del giudice d'appello.

Il ricorrente non presta più sevizio effettivo almeno del 2010, dopo aver beneficiato di una aspettativa dapprima per motivi sindacali e poi per motivi personali; successivamente ha chiesto nuovamente un aspettativa per motivi sindacali che gli è stata negata.

Il diniego è stato oggetto di separato contenzioso, che ha visto il ricorrente allo stato soccombente.

Nelle more l'amministrazione si è attivata per sottoporre il ricorrente alla prescritta visita medica presso il CMO, al fine di valutarne l'idoneità al servizio, considerata la lunga assenza dall'attività operativa.

Disposta una prima convocazione per il 7.7.2011 il ricorrente non si è presentato e ha giustificato solo successivamente l'assenza, adducendo di avere avuto conoscenza della convocazione in data successiva alla medesima; sostiene l'amministrazione di avere avvisato oralmente l'interessato. In ogni caso, in detta occasione, l'amministrazione ha accolto le giustificazioni del ricorrente e lo ha invitato per iscritto alla successiva visita del 20.10.2011.

Il ricorrente non si è presentato neppure alla seconda visita, né ha replicato alla successiva formale intimazione di presentare giustificazioni scritte sul punto (intimazione spedita e ricevuta per R/R); nella lettera che lo invitava a giustificare la propria assenza gli veniva altresì rappresentato che il pendente contenzioso in materia di permesso sindacale risultava per lui allo stato sfavorevole e che egli aveva l'onere di riprendere servizio, fatto per il quale era comunque necessaria la visita medica.

A fronte di questa seconda convocazione il ricorrente è rimasto sempre inerte, salvo insorgere con il presente ricorso avverso il definitivo provvedimento di decadenza contestando, solo in sede giudiziale, la mancanza di prova di ricezione della convocazione.

In ricorso ci si limita a insistere circa l'onere dell'amministrazione di comprovare la ricezione della convocazione del 20.10.2011.

Ritiene il collegio che, come evidenziato dal giudice d'appello, la complessiva condotta del ricorrente giustifichi il provvedimento di decadenza.

E' pacifico, ancorchè estraneo ai fatti del presente giudizio, che il ricorrente aspirasse ad una ulteriore aspettativa sindacale, pacificamente negatagli. In siffatto contesto, tuttavia, egli non poteva non essere consapevole della necessità di riprendere servizio; lo stesso ricorrente, inoltre, era già stato convocato verbalmente per altra visita medica. Anche accedendo alla tesi difensiva secondo cui egli sarebbe stato edotto della data della prima

visita con ritardo (giustificazione accolta dalla stessa amministrazione che, in spirito collaborativo, ha fissato una nuova visita) non può non rilevarsi che egli era certamente ben consapevole al momento della seconda convocazione dell'esigenza di sottoporsi ad una visita (avendo sul punto già interloquito con l'amministrazione).

Inoltre con ulteriore comunicazione datata 6.10.2011 il ricorrente è stato convocato con raccomandata per il 13.10.2011; la raccomandata, regolarmente recapitata al suo indirizzo ove è risultato assente, non è stata ritirata. Stessa sorte ha avuto ulteriore raccomandata che lo convocava per il 20.10.2011. Tanto risulta dalla documentazione prodotta dall'amministrazione in data 26.2.2013.

La palese condotta ostruzionistica di un soggetto che, nella piena consapevolezza di dover riprendere servizio e perciò di doversi sottoporre a visita medica, si limita invece ad assumere atteggiamenti dilatori e non formula neppure giustificazioni di assenza, né tanto meno si fa parte diligente per individuare date di possibili visite o disponibilità, giustifica il provvedimento adottato.

Infatti era precipuo onere e interesse dello stesso ricorrente, proprio per non decadere, porsi nella condizione di riprendere servizio. I complessivi fatti consentono di presumere quindi la piena consapevolezza della convocazione da parte del ricorrente e della sua ingiustificata mancata comparizione, alla quale neppure dopo la formale diffida ha tentato di dare giustificazione in sede procedimentale.

Tanto comporta la correttezza del provvedimento in definitiva adottato.

Gli alterni esiti del giudizio comportano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Pescatore, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 12/07/2013.